

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3101

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE GIUSEPPE, EMO CAPODILISTA,  
SARTORI, COVELLO E GIAGU DEMARTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1992

Disposizioni per la fiscalizzazione dei pregressi importi  
contributivi per le imprese di installazione di impianti

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente iniziativa intendiamo risolvere in via legislativa alcune questioni essenziali relative alla corretta applicazione della normativa previdenziale attinente al settore dell'artigianato che costituiscono l'oggetto di un vivace, talora aspro, contenzioso fra le imprese artigiane e gli istituti previdenziali e che, anche se affrontate in numerose occasioni in via amministrativa e giurisdizionale, oltre che in sede parlamentare, non hanno ancora potuto pervenire ad una soluzione idonea ad offrire la necessaria e legittima certezza alle categorie interessate.

In merito alla fiscalizzazione degli importi contributivi pregressi per le imprese di installazione di impianti occorre infatti fare

riferimento al recente decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

Tale disciplina, pur riconoscendo il beneficio in favore delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, non ha ancora risolto la questione relativa al mantenimento da parte delle stesse imprese dei benefici già acquisiti nei periodi antecedenti a tale data.

Al riguardo va evidenziato che le imprese impiantistiche, nonostante rientrino nel settore manifatturiero ed estrattivo ed applichino il contratto collettivo di categoria

per il settore metalmeccanico (così come espressamente previsto dalla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT del 1971), a causa di una classificazione inappropriata, adottata dall'ISTAT stesso nel 1981, risultano essere state erroneamente incluse nel settore dell'edilizia.

La situazione anzidetta ha portato, inevitabilmente, a confermare il gravissimo pregiudizio che attualmente ricade sulle aziende del settore le quali, avendo beneficiato della fiscalizzazione per tutto il periodo dal 1980 al 1988, sulla base delle stesse direttive, alquanto controverse, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono ora sottoposte ad azioni di recupero contributivo *ex tunc* da parte dello stesso Istituto, con preoccupanti ripercussioni sulla sopravvivenza delle aziende stesse e sull'occupazione del personale dipendente.

Pertanto, la questione era stata affrontata in sede parlamentare attraverso la presentazione di proposte di emendamento volte a risolvere la questione nel corso delle discussioni sulla conversione in legge dei precedenti decreti-legge in materia di fiscalizzazione.

In modo particolare va evidenziato che in occasione della discussione parlamentare sul decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, poi convertito dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, era emersa la certezza che l'annosa questione della piena estensione del beneficio della fiscalizzazione alle imprese impiantistiche, erroneamente incluse nel settore dell'edilizia, potesse trovare la definitiva soluzione.

Il Senato, recependo le istanze del settore, rappresentate in più occasioni anche dalle organizzazioni di categoria, aveva introdotto una importante modifica al testo in discussione, in base alla quale la fiscalizzazione degli oneri sociali sarebbe stata estesa a tutte le imprese «che applicano i contratti metalmeccanici di settore»; pertanto, tutte le aziende impiantistiche, pur inquadrate dall'INPS nel comparto dell'edilizia, applicando il contratto dei metalmeccanici, avrebbero finalmente potuto godere del beneficio. Senonchè la Camera dei

deputati, in seconda lettura del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 3 del 1990, non ha accolto, per mancanza di copertura finanziaria, il predetto emendamento introdotto all'articolo 1 dal Senato e, convertendo in legge il predetto decreto, nella sua stesura originaria, ha confermato che la fiscalizzazione spetta - per il periodo dal dicembre 1988 al maggio 1990 - esclusivamente alle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi ed alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT.

In occasione della conversione in legge 3 agosto 1990, n. 210, del successivo decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, è stato analogamente soppresso l'emendamento che avrebbe consentito alle aziende interessate di non essere ingiustamente escluse dal beneficio della fiscalizzazione.

Dal resoconto sommario della seduta del Senato del 6 luglio 1990, peraltro, risulta che l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Donat-Cattin, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti proposti per estendere il beneficio della fiscalizzazione alle imprese in argomento, invitava i presentatori a ritirarli in considerazione della mancanza di idonea copertura finanziaria, assicurando comunque che sarebbe stata data direttiva all'INPS affinché procedesse alla revisione dei criteri di inquadramento da esso applicati.

Va sottolineato, a tale proposito, che il parere del Ministro trovava riscontro in un precedente parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, già nel 1983, precisava che la classificazione ISTAT del 1971 dovesse costituire la base operativa per l'individuazione dei soggetti destinatari della agevolazione, mentre la classificazione del 1981 avrebbe dovuto rivestire soltanto carattere integrativo ed estensivo della precedente.

Va altresì evidenziato come la posizione da ultimo assunta dal Ministro del lavoro trovasse preciso fondamento in due ordini del giorno approvati rispettivamente dalla Camera e dal Senato nelle date del 28

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

settembre e del 6 dicembre 1989, con i quali si sollecitava il Governo a confermare le direttive impartite sull'assunzione della classificazione ISTAT 1971 integrata da quella del 1981 come base per l'individuazione dei soggetti destinatari della fiscalizzazione.

Nonostante gli impegni ripetutamente assunti dal Governo e dal Parlamento, nulla è stato compiuto per l'eliminazione dei discriminanti elementi di distorsione che continuano a provocare un abnorme contenzioso tra le imprese di installazione e l'INPS.

Da ultimo, va ricordato che il 30 luglio 1991 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha sollecitato l'INPS a soprassedere dalle azioni di recupero pendenti rendendo noto di avere avviato un approfondito riesame della questione con la valutazione delle possibili iniziative, anche di carattere legislativo, per la soluzione del problema.

In rapporto all'indicazione ed alle sollecitazioni del Ministro va ricordato che l'INPS ha invitato le proprie sedi territoriali a soprassedere, per il momento e fino a nuove disposizioni, dalle azioni in corso

provvedendo, per altro, a porre in essere, se del caso, ogni atto cautelativo idoneo a garantire comunque i crediti dell'Istituto.

Va inoltre rilevato che anche il Sottosegretario al lavoro, onorevole Grippo, ha assicurato l'impegno del Governo al fine di conseguire, in tempi brevi, una adeguata soluzione del problema.

Resta tuttavia l'urgenza di definire sul piano legislativo la questione, al fine di prevenire il rinnovato avvio delle procedure di riscossione coattiva nel caso di un eccessivo prolungamento nel tempo del periodo di sospensiva che sia dovuto ad una mancanza di pronunciamento in senso risolutivo da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

È auspicabile, pertanto, la rapida discussione e l'approvazione del presente disegno di legge il quale, in sede di interpretazione autentica, risulta mirato a mantenere fermi i benefici già ottenuti, per i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991, da parte delle imprese impiantistiche che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore metalmeccanico, indipendentemente dal settore di inquadramento ai fini statistici od agli effetti previdenziali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore metalmeccanico, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.